



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Roma, 14 marzo 2011

Prot. n. 8832

Al Sig. Dirigente Generale Capo del Corpo
Nazionale dei Vigili del fuoco

SEDE

Ai Sigg. Direttori Centrali

LORO SEDI

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale Ispettivo

SEDE

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio I Gabinetto

SEDE

Ai Sigg. Dirigenti dell'Ufficio Ispettivo per
l'Italia Settentrionale, Centrale e Meridionale

LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti Provinciali VVF

LORO SEDI

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta
Collaborazione del Capo Dipartimento

SEDE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Oggetto: Decreto Legge 22 febbraio 2011, n.5. - Festività del 17 marzo 2011.

Si informano le SS.LL. che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2011, è stato pubblicato il Decreto Legge 22 febbraio 2011, n. 5 recante “disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011”, con il quale viene dichiarato giorno festivo il 17 marzo 2011.

Il menzionato D.L. ha stabilito, sostanzialmente, che la festa dell'Unità Nazionale - già prevista per il 4 novembre dall'art. 2 della legge 27.5.49, n. 260 e sostituita con la prima domenica di novembre dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 - limitatamente al corrente anno. viene a coincidere con il 17 marzo 2011.

Il provvedimento ha lo scopo di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private e di conseguenza non aumenta il numero di giornate di astensione dal lavoro con diritto alla retribuzione riconosciute per l'anno in corso.

Tanto premesso, per l'anno 2011 la festività del 17 marzo va considerata a titolo di festività soppressa, a gravare nell'ambito dei quattro giorni di cui all'art. 1 della legge 937/1977.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza di tutto il personale, assicurando.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Tronca